



**Comune di Grassobbio**  
Provincia di Bergamo  
C.A.P. 24050 Via Vespucci n. 6

Tel 035 3843411  
C.F. 80027490160  
P.Iva 00722500162

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 57 del 22-12-2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2026**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

|                                   |              |           |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Costantini Mattia</b>          | CONSIGLIERE  | <b>P</b>  |
| <b>Ceribelli Paolo</b>            | CONSIGLIERE  | <b>P</b>  |
| <b>Bentoglio Manuel</b>           | SINDACO      | <b>P</b>  |
| <b>Iudica Giovanni</b>            | ASSESSORE    | <b>P</b>  |
| <b>Tartari Yuri</b>               | VICE SINDACO | <b>P</b>  |
| <b>Rota Ariela</b>                | CONSIGLIERE  | <b>P</b>  |
| <b>Bassis Nunzia</b>              | CONSIGLIERE  | <b>P</b>  |
| <b>Ippolito Vincenzo</b>          | CONSIGLIERE  | <b>P</b>  |
| <b>Caglioni Manuela</b>           | CONSIGLIERE  | <b>P</b>  |
| <b>Nozza Stefano</b>              | CONSIGLIERE  | <b>P</b>  |
| <b>Rossi Cristina</b>             | CONSIGLIERE  | <b>A</b>  |
| <b>Rotondaro Federico</b>         | CONSIGLIERE  | <b>P</b>  |
| <b>Ramirez Bone Hilda Floriza</b> | CONSIGLIERE  | <b>P</b>  |
| <b>TOTALE PRESENTI</b>            |              | <b>12</b> |
| <b>TOTALE ASSENTI</b>             |              | <b>1</b>  |

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **BORSELLINO LUISA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENTOGGIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

**SINDACO MANUEL BENTOGGIO.** Passiamo al punto numero 13 dell'ordine del giorno che è l'approvazione della modifica al regolamento per l'applicazione dall'addizionale comunale IRPEF per l'anno d'imposta 2026.

Do la parola all'Assessore Testa e le chiedo di essere specifica visto che presumo il punto più importante dell'ordine del giorno senza nulla togliere agli altri.

Grazie Assessore.

**ASSESSORE CINZIA TESTA.** Sarà molto concisa anche perché noi Signori Consiglieri ci siamo visti, se vi ricordate, il 29 novembre alle ore 9, un sabato mattina, già di questo ne avevamo parlato. Comunque riassumo l'oggetto di questa delibera.

Si tratta di una rimodulazione più accorpamento.

Rimodulazione perché dalle tre aliquote che avevamo, lo 0,67, 0,73 e 0,80, praticamente lo 0,67 viene portato allo 0,73 e ne restano due perché abbiamo una rimodulazione, dallo 0,67 la portiamo allo 0,73 e l'accorpamento, lo 0,73 con lo 0,80.

Abbiamo sempre l'abbattimento fino a 12 mila euro.

Quindi, ripetiamo, fino a 28.000 euro l'aliquota dell'addizionale comunale viene portata allo 0,73%, da 28.000 euro 1 a 50.000 euro 0,80 e oltre 50.000 euro sempre allo 0,80, con l'abbattimento, cioè l'esenzione, fino a redditi di 12.000 euro.

Vi avevamo lasciato anche questa bellissima tabellina.

Il sacrificio è veramente esiguo, tanto è vero che per redditi da 12.001 euro questa modifica, questa rimodulazione di aliquota mensilmente costa 0,65 euro.

Quindi da un minimo di 0,65 euro a persona, la rata mensile, a una rata mensile sopra i 50.000 euro di 2,53.

Un aumento veramente insignificante che però ci permette di risolvere quell'annoso problema degli energetici.

Questo è quanto.

**SINDACO MANUEL BENTOGGIO.** Quindi Assessore Testa mi ripete il mensile così è chiaro.

**ASSESSORE CINZIA TESTA.** Per redditi fino a 12.000 euro abbiamo l'abbattimento, da 12.001 euro l'incremento dalla rata mensile è di 0,65 centesimi.

Sopra i 50.000 euro, quindi passiamo al massimo a 2,53 euro di aumento al mese.

Quindi se vogliamo leggerlo su base annuale, da 12.001 euro abbiamo un incremento annuale di 7,20 euro e sopra i 50.000 euro l'incremento annuale è di 27,80 euro.

**SINDACO MANUEL BENTOGGIO.** Passiamo alla votazione anche per il punto numero 13, favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche qua per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari nessuno. Presumo astenuti la minoranza. Grazie.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **VISTI:**

- il Decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'IRPEF – imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il comma 142 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006, che ha sostituito il comma 3 del Decreto legislativo 28.09.1998 n. 360 imponendo ai Comuni l'adozione di un regolamento non solo per l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF ma anche per la relativa aliquota;

**CONSIDERATO** che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art. 1, comma 11, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che “... (...) *Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo...*”;

**VISTO** l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale “... *L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;*
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento ...”;*

**VISTO** l'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ai sensi del quale “... *Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche ...”;*

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale all'IRPEF per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

**VISTE** le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, adottate ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento:

- n. 40 del 27.06.2022 di adeguamento per l'anno 2023 delle aliquote a seguito dei nuovi scaglioni di reddito e aumento della soglia di esenzione;
- n. 74 del 28.12.2022 di conferma per l'anno 2023 delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- n. 49 del 20.12.2023 di conferma per l'anno 2024 delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/04/2025, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, di approvazione delle

aliquote, fascia di esenzione e adeguamento degli scaglioni dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2025, riportate nella seguente tabella:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale IRPEF |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fino a 28.000,00 euro            | 0,67%                               |
| da 28.001,00 a 50.000,00 euro    | 0,75%                               |
| oltre 50.000,00 euro             | 0,80%                               |

con soglia di esenzione per redditi complessivi annui determinati ai fini IRPEF non superiori ad € 12.000,00;

**RITENUTO** opportuno determinare per l'anno 2026, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207;

**RITENUTA** la necessità, per far fronte al complesso delle spese previste nel Bilancio di previsione 2026/2028 finalizzate al mantenimento dei servizi essenziali alla cittadinanza e per garantire il rispetto dell'equilibrio del medesimo bilancio e della gestione finanziaria, di modificare le aliquote dell'addizionale comunale all' IRPEF, in coerenza con la vigente articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone, come di seguito specificato:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale IRPEF |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fino a 28.000,00 euro            | 0,73%                               |
| da 28.001,00 a 50.000,00 euro    | 0,80%                               |
| oltre 50.000,00 euro             | 0,80%                               |

confermando la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 12.000,00;

**VISTO** l'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 23.3.1998 n. 56, il quale dispone che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** lo schema di bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2026/2028;

**ESEGUITO** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrato nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

**QUANTIFICATO** presuntivamente in € 880.000,00 (annuo) il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (allegato 4/2) introdotti con il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;

**VISTO** l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a mente del quale: “*A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce...*”

**VISTA** la competenza dell'organo deliberante, art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

**ACQUISITO** il parere favorevole, che si allega alla presente, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto ed il parere di regolarità contabile, poiché il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilasciati dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis c.1 e 49 c.1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI:**

- il vigente Statuto Comunale;
- IL Decreto sindacale di nomina del responsabile di area;
- il Regolamento di contabilità comunale armonizzata;
- il D. Lgs 28.09.1998, n. 360;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge n. 296/2006;
- la Legge 30.12.2024, n. 207 – c.d. *Legge di bilancio 2025*;
- il disegno di legge di bilancio 2026;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 1 (Rossi)

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 3 (Nozza, Ramirez e Rotondaro)

## DELIBERA

- 1. DI RITENERE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2. DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le motivazioni esposte in premessa, con effetto dal 1° gennaio 2026, la variazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs n. 360/1998 come segue:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale IRPEF |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fino a 28.000,00 euro            | 0,73%                               |
| da 28.001,00 a 50.000,00 euro    | 0,80%                               |
| oltre 50.000,00 euro             | 0,80%                               |

- 3. DI CONFERMARE**, per l'anno 2026, in €. 12.000,00 la soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per redditi complessivi annui ai fini IRPEF, precisando che se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;
- 4. DI APPROVARE**, conseguentemente, la variazione al vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione n. 68/2020, che per effetto di tali modifiche il testo aggiornato del regolamento è quello allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, quale Allegato A);
- 5. DI QUANTIFICARE** presuntivamente in € 880.000,00 (annuo) il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (allegato 4/2) introdotti con il D.Lgs. n. 118/2011;
- 6. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico, secondo le modalità indicate nell'art. 15- bis, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e nella Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2/DF del 22/11/2019;
- 7. DI DARE ATTO** che:
  - il presente deliberato è conforme alla disposizione del vigente Statuto Comunale;
  - il regolamento come sopra approvato entra in vigore il 1° gennaio 2026;

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 1 (Rossi)  
Consiglieri votanti n. 9  
Voti favorevoli n. 9  
Voti contrari n. 0  
Consiglieri astenuti n. 3 (Nozza, Ramirez e Rotondaro)

## **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere al fine di rispettare la scadenza dell'adempimento.

IL Sindaco  
BENTOGGIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORSELLINO LUISA

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# **COMUNE DI GRASSOBBIO**

## **(Provincia di Bergamo)**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

**Approvato** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020

**Modificato** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.06.2022

**Modificato** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.04.2025

**Modificato** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2025

## Sommario

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1. Oggetto del Regolamento.....                       | 3 |
| Art. 2. Soggetto attivo.....                               | 3 |
| Art. 3. Soggetti passivi.....                              | 3 |
| Art. 4. Modalità di applicazione.....                      | 3 |
| Art. 5. Variazione dell'aliquota di compartecipazione..... | 3 |
| Art. 6. Esenzioni.....                                     | 4 |
| Art. 7. Efficacia.....                                     | 4 |
| Art. 8. Rinvio.....                                        | 4 |

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art.1, comma 10 Legge 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni contenute nei commi 142 e 143 della Legge 296 del 27 dicembre 2006.
4. Sono recepite le disposizioni previste, dall'art. 1 comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
5. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2 Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di GRASSOBBIO, ai sensi dell'art. 1 –comma 143 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 3 Soggetti passivi**

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità di imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di GRASSOBBIO, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4 Modalità di applicazione**

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per la stessa riconosciute e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

## **Art. 5 Variazione dell'aliquota di compartecipazione**

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF sono fissate, **dal 1° gennaio 2026**, nelle seguenti misure, secondo gli scaglioni di reddito:

| <b>Scaglioni di reddito complessivo</b> | <b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fino a 28.000,00 euro                   | 0,73%                                      |
| da 28.001,00 a 50.000,00 euro           | 0,80%                                      |
| oltre 50.000,00 euro                    | 0,80%                                      |

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. La deliberazione di variazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, purchè avvenga entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente.

#### **Art. 6 Esenzioni**

1. Dal 1° gennaio 2026 è applicata la soglia di esenzione sino a € 12.000,00= di reddito complessivo annuo determinato ai fini IRPEF, con la precisazione che la soglia è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
2. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
3. Per gli anni successivi il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, potrà deliberare la variazione di esenzione.

#### **Art. 7 Efficacia**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 il **1° gennaio 2026** e mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico alle norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

#### **Art. 8 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.